

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00726 Torrisi: Apertura e utilizzo della sede del nuovo Tribunale di Giarre	21
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	25
5-00842 Cassinelli e Scandroglio: Ampliamento della pianta organica della magistratura presso il Tribunale di Genova	21
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	26
5-00849 Ferranti e Samperi: Criteri di nomina dei componenti della commissione per il concorso notarile	22
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	28

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti)</i>	29

RISOLUZIONI:

7-00087 Bernardini e Mecacci: Sulle norme di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	23
<i>ALLEGATO 5 (Nuova formulazione della Risoluzione)</i>	32

COMITATO DEI NOVE:

Misure contro gli atti persecutori. C. 1440 ed abb./A	24
AVVERTENZA	24

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.05.

5-00726 Torrisi: Apertura e utilizzo della sede del nuovo Tribunale di Giarre.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore TORRISI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Auspica che la vicenda che riguarda l'apertura e l'utilizzo della sede del nuovo Tribunale di Giarre possa giungere quanto prima a conclusione e che il Ministero possa vigilare affinché siano evitati ulteriori ritardi.

5-00842 Cassinelli e Scandroglio: Ampliamento della pianta organica della magistratura presso il Tribunale di Genova.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto CASSINELLI (PdL), ringrazia il Presidente Bongiorno per la tempestività con la quale ha inserito l'interrogazione nell'ordine del giorno della Commissione ed il rappresentante del Governo per la completezza della risposta. Constatata la grande attenzione dimostrata dal Ministro della giustizia, anche nell'ambito delle dichiarazioni rese nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e confortato dal tenore della risposta del sottosegretario Caliendo, auspica che la revisione della pianta organica della magistratura presso il Tribunale di Genova tenga conto delle effettive esigenze del predetto ufficio giudiziario.

5-00849 Ferranti e Samperi: Criteri di nomina dei componenti della commissione per il concorso notarile.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marilena SAMPERI (PD), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, sottolineando come l'interrogazione esprimesse la preoccupazione che un concorso importante come quello notarile possa svolgersi secondo regole di estrema trasparenza, anche per quanto concerne i criteri di nomina dei componenti della Commissione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.30.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290 Jannone e C. 1977 Bernardini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza si è convenuto all'unanimità di non procedere oltre nell'esame del provvedimento finché non siano presentati dal Governo gli emendamenti annunciati. Questi sono in corso di presentazione, così come peraltro ieri annunciato dal ministro. Pertanto, sospende la seduta in sede referente che riprenderà al termine delle votazioni dell'Assemblea previste per la seduta pomeridiana odierna.

La seduta sospesa alle 11.35 riprende alle 18.40.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che il Governo ha presentato emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 4*). Fissa quindi il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 12 di mercoledì 4 febbraio 2009. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 29 gennaio 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 11.35.

7-00087 Bernardini e Mecacci: Sulle norme di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale.

(Discussione e rinvio).

Matteo MECACCI (PD) illustra la risoluzione in titolo sottolineandone l'estrema importanza per il Paese. Ricorda che l'Italia, pur essendo stata tra i primi firmatari e tra i primi Paesi che hanno ratificato lo Statuto della Corte penale internazionale, tuttavia è tra i pochi Paesi a non avere ancora adottato le norme di attuazione interna dello stesso. Ricorda che nello scorso mese di luglio, in risposta all'interrogazione 5-00234 Bernardini e Mecacci, il rappresentante del Governo auspicava che il Governo potesse presentare il relativo disegno di legge entro il mese di settembre 2008. Ad oggi tale disegno di legge non risulta essere stato ancora presentato e pertanto, in mancanza di un preciso e puntuale impegno del Governo in tal senso, sarebbe opportuno che fossero inserite quanto prima all'ordine del giorno della Commissione Giustizia le proposte di legge volte a dare attuazione allo Statuto di Roma.

Riformula quindi il testo della risoluzione in considerazione della nomina, avvenuta successivamente alla pubblicazione del testo originario, del dottor Cuno Jakob Tarfusser a Presidente della Corte penale internazionale, nonché sopprimendo l'originario riferimento al termine, non più attuale, entro il quale il Governo avrebbe dovuto presentare il disegno di legge di attuazione dello Statuto (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che con la presente risoluzione gli onorevoli interroganti intendono impegnare il Governo affinché garantisca l'attuazione, nell'ordinamento italiano, dello Statuto della Corte penale internazionale su genocidio, aggressione, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, conosciuto anche come Statuto di Roma.

L'esigenza di un immediato intervento normativo in tale ambito, sarebbe stata

collegata – a detta degli interroganti – alla necessità « di giungere al più presto all'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano », in vista della candidatura, alla Corte penale internazionale, del giudice italiano Cuno Jakob Tarfusser.

In verità, dopo l'avvenuta elezione di Cuno Tarfusser a giudice della Corte penale internazionale, ritiene di potere affermare, senza ombra di smentita, che tale preoccupazione non era fondata.

La Corte internazionale ha, infatti, eletto il giudice Cuno Tarfusser con 74 voti su 108, con ciò riconoscendo la grande esperienza giudiziaria del candidato italiano nel campo dei diritti umani e della cooperazione internazionale, indipendentemente dalla definitiva e completa attuazione dello Statuto di Roma nel nostro diritto interno.

L'esito elettorale ha, inoltre, dato piena testimonianza della credibilità e del forte impegno italiano nel settore della giustizia penale internazionale, ponendo in luce la serietà con cui il nostro Paese intende contribuire allo sviluppo della Corte negli anni a venire.

Lo stesso Ministro della Giustizia, nell'esprimere la propria soddisfazione per l'elezione del candidato italiano, ha sottolineato che « l'esperienza e la straordinaria professionalità del giudice Tarfusser costituiranno un valido apporto, per questo organismo cerniera, tra quei Paesi che considerano i principi di legalità e il rispetto delle istituzioni, come capisaldi fondamentali della convivenza tra i popoli ».

Ritiene comunque necessario precisare che l'adozione di disposizioni di dettaglio volte ad implementare lo Statuto di Roma nel diritto interno, discende proprio dalla natura dell'atto stesso, che non è *self-executing* in tutte le sue parti.

Ribadisce quindi quanto già anticipato il 23 luglio ultimo scorso in Commissione Giustizia, e cioè che risulta essere in avanzato stato di redazione uno schema di disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dello Statuto della Corte pe-

nale internazionale, con specifico riguardo ai profili di assistenza giudiziaria e di cooperazione con la Corte stessa.

Il Governo, quindi, ha intenzione di intervenire nel senso auspicato dagli interroganti e si impegna a farlo nei prossimi Consigli dei ministri, compatibilmente con i tempi tecnici che saranno allo scopo necessari.

Rita BERNARDINI (PD) osserva che le dichiarazioni del sottosegretario appaiono generiche in merito ai tempi necessari per la presentazione del preannunciato disegno di legge. Ritiene quindi opportuno che si inseriscano quanto prima nell'ordine del giorno della Commissione Giustizia le proposte di legge che riguardano l'attuazione dello Statuto di Roma, in modo che se ne possa iniziare l'esame in tempi rapidi.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ribadisce la volontà del Governo di dare attuazione allo Statuto di Roma entro tempi brevi.

Marilena SAMPERI (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Bernardini e ritiene che, in attesa del disegno di legge governativo, debbano comunque essere inserite nel calendario della Commissione

Giustizia le proposte di legge che prevedono l'esecuzione dello Statuto di Roma.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura che la questione relativa all'inserimento delle citate proposte di legge nel calendario della Commissione sarà esaminata nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 29 gennaio 2009.

**Misure contro gli atti persecutori.
C. 1440 ed abb./A.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

5-00726 Torrisi: Apertura e utilizzo della sede del nuovo Tribunale di Giarre.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante segnala la mancata utilizzazione della nuova sede del Tribunale di Giarre che, sebbene ultimata da diversi anni, risulterebbe a tutt'oggi « inspiegabilmente » inutilizzata.

In relazione alla suddetta questione, si fa presente di avere richiesto le necessarie informazioni al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria che, alla luce delle indagini conoscitive delegate, ha comunicato quanto segue.

Gli uffici giudiziari di Giarre, sezione distaccata del Tribunale di Catania, comprendono la sezione distaccata del Giudice Unico di primo grado e il Giudice di Pace.

Per la realizzazione del Palazzo di Giustizia, il Comune di Giarre ha ottenuto, nell'anno 1994, la concessione di un finanziamento di 7,5 miliardi di lire.

La nuova struttura è stata ultimata, ma l'effettivo utilizzo del Palazzo di Giustizia

non è ancora avvenuto, a causa della mancata installazione delle prescritte misure di sicurezza.

Con specifico riferimento a queste ultime, si segnala che il Ministero della Giustizia, già dal settembre 2007, si è attivato per assicurare l'effettivo funzionamento della nuova sede del Tribunale, autorizzando prontamente la Procura Generale di Catania a procedere alla realizzazione delle misure di sicurezza, secondo un progetto presentato ed approvato dalla Commissione Tecnico Consultiva all'uopo preposta.

Al momento, le procedure di gara per l'individuazione del contraente che dovrà eseguire i lavori in questione, sono ancora in corso presso la predetta Procura Generale, ma si tratta delle fasi finali cui si spera conseguirà al più presto, la definitiva operatività della struttura.

ALLEGATO 2

5-00842 Cassinelli e Scandroglio: Ampliamento della pianta organica della magistratura presso il Tribunale di Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto, gli Onorevoli interroganti lamentano il progressivo « impoverimento dell'organico di magistrati » verificatasi nel Tribunale di Genova, malgrado l'eccessiva mole di lavoro dell'Ufficio giudiziario.

Il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi di questo Ministero, competente in relazione alla tematica in questione, ha comunicato che l'organico del personale di magistratura del predetto Tribunale è tabellarmente costituito, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da 8 Presidenti di Sezione, da un Presidente di Sezione G.I.P./G.U.P., da un Presidente Aggiunto di Sezione G.I.P./G.U.P., da un Presidente di Sezione Lavoro e da 68 giudici, 7 dei quali con funzioni di giudice del lavoro.

Allo stato, le vacanze interessano la figura del Dirigente dell'Ufficio, due posti di Presidente di Sezione e 2 unità di giudice, una delle quali relativa all'aliquota dei giudici del lavoro.

Con riferimento a tali scoperture, si segnala che la vacanza dei due posti di Presidente di Sezione è già stata pubblicata dal Consiglio Superiore della magistratura con telex del 2 maggio 2008, mentre le vacanze relative alla figura di Presidente del Tribunale e ad uno dei due posti di Presidente di Sezione, sono collegate — a norma della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche dell'ordinamento giudiziario — alla decadenza dalle rispettive funzioni riguardante entrambi i Presidenti.

Per quanto concerne, poi, la vacanza relativa all'ulteriore posto di Presidente di Sezione, si segnala che tale scopertura va

imputata ai trasferimento del Presidente precedente e, conseguentemente, al regolare *turn over* di magistrati.

Per sola completezza di informazione si fa presente, inoltre, che in conseguenza dell'uscita dall'Ordine Giudiziario dell'attuale Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Genova, resterà vacante, dal 30 gennaio 2009, il posto di Presidente della Sezione: anche in questo caso, la scopertura è collegata al normale avvicendamento di magistrati presso gli Uffici giudiziari e l'imminente vacanza è già stata pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 7 novembre 2008.

Per quanto attiene alla richiesta di incremento dell'organico del personale di magistratura, si evidenzia che la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado non si è limitata a realizzare il mero accorpamento delle competenze dei Tribunali e delle Preture (nonché dei rispettivi uffici requirenti), ma ha introdotto significative innovazioni ordinali anche sotto il profilo della competenza giurisdizionale, prevedendo, tra l'altro, la devoluzione alle Corti di Appello della competenza alla trattazione in secondo grado delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. Con il decreto ministeriale 1° giugno 1999, attuativo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, si è quindi provveduto alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di tutti gli Uffici giudiziari, destinando alle Corti di Appello le risorse organiche necessarie a garantire il funzionamento delle sezioni lavoro, mediante contestuale riduzione dell'organico

dei Tribunali, in conformità alla disposizione legislativa di cui all'articolo 38 decreto legislativo 51/98.

In ogni caso, si sottolinea che le esigenze operative del Tribunale di Genova sono state oggetto di positiva valutazione in occasione del primo intervento di ripartizione delle 546 unità di magistrato – recate in aumento dalla legge 48/2001, realizzato con decreto ministeriale 23 gennaio 2003 – predisponendo l'ampliamento della relativa pianta organica con un ulteriore posto di giudice. Successivamente, con i decreti ministeriali 7 aprile 2005, 17 settembre 2007 e 8 aprile 2008, è stata completata la distribuzione tra le singole strutture giudiziarie delle risorse disponibili ai sensi della citata legge 48/2001, ma, secondo la metodologia seguita, non è stata ravvisata la necessità di un ulteriore incremento di organico. Le determinazioni assunte dall'onorevole Ministro sono state, peraltro, condivise dal Consiglio Superiore della Magistratura che, al riguardo, non ha sollevato obiezioni.

Si rappresenta, peraltro, che, per effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), il ruolo organico della magistratura è stato ulteriormente ampliato in ragione di 42 unità che verranno anch'esse distribuite tra gli Uffici giudiziari secondo criteri improntati a realizzare un riequilibrio dei carichi di lavoro, sulla scorta dei valori medi rilevati con riferimento ai procedimenti sopravvenuti per unità di magistrato in organico.

In tale contesto, le esigenze di incremento dell'organico del Tribunale di Genova saranno tenute in debita considerazione, nell'ambito delle necessarie valutazioni comparative.

Resta inteso, ovviamente, che le condizioni operative del Tribunale di Genova sono all'attenzione del Ministro della Giustizia e delle competenti articolazioni ministeriali, in modo che sia possibile contribuire alla soluzione di eventuali ed ulteriori aspetti problematici.

ALLEGATO 3

5-00849 Ferranti e Samperi: Criteri di nomina dei componenti della commissione per il concorso notarile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Ferranti si fa presente che la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice del concorso notarile da parte del Ministro della Giustizia è disciplinata dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166.

La norma citata stabilisce che debbano essere nominati componenti della commissione sei magistrati – tra questi il presidente ed il vice presidente – tre professori universitari ordinari o associati e sei notai, da scegliersi nell'ambito di una rosa di diciotto nominativi fornita dal Consiglio Nazionale del Notariato.

La scelta, effettuata secondo la normativa citata, costituisce un atto discrezionale del Ministro.

Peraltro, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha, comunque, segnalato che le nomine relative all'esame menzionato nell'interrogazione sono avvenute nel pieno rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo.

Quanto all'ulteriore quesito posto dalle interroganti, si deve rilevare che alla luce della normativa vigente, in realtà nessuna autorizzazione deve essere richiesta al C.S.M. – da parte dei magistrati nominati

componenti della commissione esaminatrice del concorso notarile.

Infatti, il capo 8 della Circolare del C.S.M. n. 15207 del 16 dicembre 1987, relativa proprio agli incarichi extragiudiziari, dispone esplicitamente che non è soggetta ad autorizzazione l'accettazione degli incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge, trattandosi di incarichi da svolgere nell'adempimento di un dovere d'ufficio. In tale previsione ricade anche il caso relativo all'incarico di componente della commissione per il concorso notarile conferito ad un magistrato, tenuto conto che la composizione della commissione stessa è prevista, come già precisato, dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, che dispone, tra l'altro, che ne facciano parte sei magistrati (con diverse qualifiche), designati con decreto del Ministro della Giustizia.

Sotto il profilo esaminato, pertanto, le competenti articolazioni ministeriali hanno segnalato di non ritenere ravvisabili irregolarità nella procedura di nomina della commissione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

ALLEGATO 4

**Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 1415 Governo, C. 406 Contento, C. 1510 Tenaglia, C. 1555 Vietti, C. 290
Jannone e C. 1977 Bernardini.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti.

1. 600. Il Governo.

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: , sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11.

Conseguentemente sostituire le parole: a un procedimento pendente presso il loro ufficio, con le seguenti: al procedimento.

1. 601. Il Governo.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 266 (Limiti di ammissibilità). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della docu-

mentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo dei telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater 1 del medesimo codice.

2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa ».

3. 600. Il Governo.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiate. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di colpevolezza e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il pubblico ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti »;

c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti commi:

« 1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei

luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato; 1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso ».

d) al comma 2, la parola: « giudice » è sostituita dalla seguente: « tribunale » e dopo le parole: « con decreto motivato », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile »;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero da immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1 ».

f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo, 51, comma 3-bis e comma 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere

prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2;

3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui noci procede personalmente »;

g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria »;

h) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni ».

4. 600. Il Governo.

ART. 12.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 le parole: « dei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 1 ».

12. 600. Il Governo.

ART. 13.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750, con le seguenti: fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 1000 a euro 5000.

13. 600. Il Governo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1032, con le seguenti: fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2000 a euro 10000.

13. 601. Il Governo.

ART. 14.

Al comma 1, sostituire la parola: cento, con la seguente: duecentocinquanta.

14. 600. Il Governo.

ALLEGATO 5

7-00087 Bernardini e Mecacci: Sulle norme di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La II Commissione:

considerato che:

il 7 luglio 2008 è stato celebrato il decimo anniversario dell'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale su genocidio, aggressione, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, conosciuto anche come « Statuto di Roma », e l'Italia continua a non avere adottato le norme di attuazione interna già dal 1994 con la proposta di ospitare la Conferenza diplomatica istitutiva della Corte il nostro Paese ha svolto un ruolo politico di altissimo profilo, sia dal punto di vista politico-diplomatico che giuridico, contribuendo alla definizione dello Statuto attraverso l'esperienza di eminenti giuristi, sia nella definizione degli elementi dei crimini, che hanno la funzione di specificare l'ambito di interpretazione e applicazione dello Statuto;

lo Statuto di Roma è uno dei testi più avanzati nell'ambito della giustizia penale internazionale, poiché incorpora tutte le garanzie del giusto processo, dei diritti fondamentali delle vittime e degli accusati, di umanizzazione delle pene, escludendo peraltro l'applicabilità della pena di morte;

lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale è entrato in vigore il 10 luglio 2002, dopo avere raggiunto le 60 ratifiche necessarie: ad oggi sono 106 i paesi che lo hanno ratificato e la Corte ha già dato inizio a incriminazioni e processi relativi ai casi della Repubblica democratica del Congo, del nord dell'Uganda, del Darfur in Sudan e della Repubblica Centro Africana;

l'Italia è stato il 4° paese a firmare lo Statuto della Corte il 18 luglio 1998 e un anno dopo il Parlamento ha approvato la legge di autorizzazione alla ratifica, contenente anche l'ordine di esecuzione, attraverso una legge delega al Governo per adottare prontamente le norme di attuazione;

nel corso degli ultimi 9 anni, ben quattro Commissioni ministeriali sono state istituite con lo scopo di adeguare la legislazione interna allo Statuto di Roma: Commissione Pranzetti (1998, Ministero degli affari esteri, che ha completato il lavoro nel 2001), Commissione La Greca-Lattanzi (1999, Ministero della giustizia, che ha completato il lavoro elaborando un disegno di legge-delega a fine 2001), Commissione Conforti (2002, Ministero della giustizia, che ha concluso i propri lavori nel 2003 con due progetti di legge mai resi pubblici), Commissione Scandurra (2002, Ministero della difesa, che ha concluso i propri lavori con un altro progetto di legge-delega, approvato dal Senato il 18 novembre 2004 (Atto Senato n. 2493 della XIV Legislatura) e che attualmente è depositato, ma non ancora esaminato, alla Camera (Atto Camera n. 5433);

oltre alle quattro Commissioni ministeriali, sono state prese diverse iniziative parlamentari per l'adeguamento della legislazione interna allo Statuto di Roma (Atto Camera n. 2724, onorevole Kessler e altri, XIV legislatura; Atto Senato n. 1638, senatore Iovene e altri; Atto Senato n. 893, senatore Pianetta, XV Legislatura; Atto Senato n. 1089, senatore Martone e altri; Atti camera n. 1439, onorevole Mel-

chiorre, n. 1695, onorevole Gozi, n. 1782, onorevole Di Pietro XVI Legislatura);

se l'Italia non procedesse in tempi brevi all'adeguamento legislativo interno, ciò significherebbe che in caso di presenza sul nostro territorio di una persona indagata per crimini gravissimi, qualora la Corte ne chiedesse l'arresto, il giudice italiano non avrebbe alcuno strumento normativo per riconoscere ed eseguire il mandato d'arresto. L'Italia potrebbe quindi, tra l'altro, divenire meta privilegiata di sospetti « criminali di guerra »;

sviluppi recenti nel campo della giustizia internazionale potrebbero mettere a serio rischio la credibilità dell'Italia a livello internazionale in quanto l'Italia si troverebbe a non poter sostenere le attività della Corte penale internazionale, istituita a Roma grazie in particolare alle iniziative intraprese dai Governi italiani nel corso degli anni '90;

lo scorso 23 luglio, in risposta all'interrogazione « 5-00234 Bernardini e

Mecacci: Necessità di adeguare l'ordinamento italiano allo statuto della Corte penale internazionale » il Sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati ha risposto, secondo quanto risulta dal resoconto della seduta della Commissione Giustizia, « auspicando che il Governo presenti il disegno di legge richiesto dagli interroganti entro il mese di settembre »;

ad oggi non risulta nessuna iniziativa in tal senso da parte del Governo,

impegna il Governo

a predisporre con la massima urgenza un disegno di legge di adeguamento interno delle norme dello Statuto di Roma, al fine di giungere al più presto all'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano e sanare così un'inadempienza politicamente e giuridicamente molto rilevante che mette a rischio la credibilità del nostro paese e le aspirazioni dei candidati italiani a far parte della Corte.

(7-00087)

« Bernardini, Mecacci ».